Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 183

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 21 luglio 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1971, n. **452.**

Istituzione del corso di laurea in psicologia presso la facoltà di lettere e filosofia e di magistero dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto avanzate dalle autorità accademiche dell'Università di Roma intese ad ottenere l'istituzione del corso di laurea in psicologia presso la facoltà di magistero;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Presso la facoltà di lettere e filosofia e di magistero può essere istituito il corso di laurea in psicologia.

Il titolo di studio per l'ammissione al predetto corso di laurea, la durata e l'ordinamento del corso medesimo sono stabiliti dalla tabella annessa al presente decreto, firmato d'ordine nostro dal Ministro per la pubblica istruzione (allegato).

La tabella II, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è integrata nel senso che le facoltà di lettere e filosofia e di magistero rilasciano anche la laurea in psicologia.

Dopo la tabella XV-*bis*, annessa al citato regio decreto n. 1652, è inserita, assumendo il numero XV-*ter*, la tabella annessa al presente decreto (allegato).

Art. 2.

Presso la facoltà di magistero dell'Università degli studi di Roma è istituito il corso di laurea in psicologia. Tale nuovo corso di laurea comincerà a funzionare a decorrere dall'anno accademico 1971-72 con il primo anno di corso. Negli anni accademici successivi funzioneranno progressivamente gli anni di corso susseguenti al primo.

Alla fine del corso di studi viene rilasciata la laurea in psicologia.

Art. 3.

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato nel senso che dopo l'art. 79, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, viene aggiunto l'art. 80, contenente le norme relative all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in psicologia, secondo l'ordinamento riportato nell'annessa tabella.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 33. — VALENTINI

ALLEGATO

TABELLA XV-*ter*

LAUREA IN PSICOLOGIA

Durata del corso di studi: quattro anni, suddivisi in un biennio di base ed un biennio di preparazione specifica, ordinato secondo i seguenti indirizzi: didattico; applicativo; sperimentale

Titolo di ammissione: quello consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

INSEGNAMENTI FONDAMENTALI

Biennio di base:

1) Psicologia generale (biennale);
2) Psicologia dell'età evolutiva (biennale);
3) Psicologia fisiologica con fondamenti biologici ed anatomo-fisiologici dei processi mentali (biennale);
4) Statistica psicometrica;
5) Psicologia sociale;
6) Sociologia;
7) Istituzioni di pedagogia.

Al termine del biennio di base gli studenti debbono scegliere l'indirizzo di laurea e quindi il tipo di corso che intendono frequentare nel secondo biennio, e debbono sostenere un esame di lingua inglese consistente nella traduzione ad apertura di libro di brani di un'opera di psicologia, scritto in lingua inglese.

Biennio di preparazione specifica:

Indirizzo didattico:

1) Psicologia dinamica;
2) Psicopedagogia;
3) Storia della filosofia;
4) Una materia filosofica a scelta;
5) Una materia pedagogica a scelta;
6) Storia;
7), 8), 9), 10) Quattro insegnamenti complementari a scelta.

Indirizzo applicativo:

1) Teorie della personalità;
2) Psicopatologia generale e dell'età evolutiva;
3) Psicologia dinamica;
4) Teoria e tecniche dei tests;
5), 6) Tecniche d'indagine della personalità (biennale);
7), 8), 9), 10) Quattro insegnamenti complementari a scelta.

Indirizzo sperimentale:

1) Biologia generale;
2) Istituzioni di matematica;
3) Psicometria;
4) Tecniche sperimentali di ricerca;
5) Psicologia animale e comparata;
6) Psicolinguistica;
7) Metodologia della ricerca psicologica;
8), 9), 10) Tre insegnamenti complementari a scelta.

INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI

1) Antropologia culturale;
2) Biochimica;
3) Criminologia;
4) Fisica (per corso di scienze biologiche);
5) Filosofia della scienza;
6) Filosofia morale;
7) Filosofia teoretica;
8) Genetica;
9) Lingua e letteratura italiana;
10) Logica;
11) Metodologia generale delle scienze biologiche;
12) Neurofisiologia;
13) Neuropsichiatria infantile;
14) Psichiatria;
15) Psicologia della percezione;
16) Psicologia clinica;
17) Psicologia del lavoro;
18) Psicofisiologia dei processi onirici;
19) Sociologia dell'educazione;
20) Storia della pedagogia;
21) Storia della psicologia;
22) Stòria della scienza;
23) Zoologia,

e tutte le discipline proposte per gli indirizzi, diversi da quello prescelto.

A tutti gli insegnamenti del primo e del secondo biennio sono annessi seminari e corsi di esercitazioni.

All'inizio del primo anno di biennio di preparazione specifica gli allievi dovranno concordare con il direttore dell'istituto di psicologia e con il relatore l'argomento della tesi di laurea, la quale, comunque, dovrà essere svolta nell'ambito delle materie psicologiche.

Il passaggio da un indirizzo all'altro, nell'ambito del corso di laurea può essere deciso dallo studente, previo accordo con il consiglio del corso di laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami relativi a venti insegnamenti di durata annuale, e, cioè oltre a tutti gli esami fondamentali e almeno quattro complementari per l'indirizzo didattico, quattro per l'indirizzo applicativo e tre per l'indirizzo sperimentale.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in psicologia con l'indicazione dell'indirizzo prescelto

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1971, n. **453.**

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi di L'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi di L'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1965, n. 1516, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di L'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 17. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di:

Storia della filosofia contemporanea;
Linguistica generale;
Storia della lingua latina;
Filologia dantesca;
Filologia italiana;
Economia politica;
Storia della pedagogia;
Antropologia culturale;
Filosofia morale;
Storia della filosofia medioevale;
Storia della lingua italiana.

Art. 24. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di:

Linguistica generale;
Pedagogia speciale;
Pedagogia comparata;
Didattica;
Psicologia scolastica;
Economia politica;
Antropologia culturale;
Filosofia della religione;
Filosofia della scienza;
Filosofia morale;
Storia della filosofia antica;
Storia della filosofia medioevale;
Storia della filosofia contemporanea.

Art. 30. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:

Linguistica generale;
Glottodidattica;
Letteratura ibero-americana;
Storia della pedagogia;
Antropologia culturale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n* 32. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1971, n. **454.**

Ripartizione di trentotto posti di tecnico laureato, istituiti a decorrere dal 1° gennaio 1970, con la legge 3 giugno 1970, n. 380.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, con la quale sono stati istituiti, fra l'altro, nuovi posti di tecnici laureati per gli istituti universitari;

Considerato che i posti di tecnico laureato di nuova istituzione sono cinquanta;

Considerato il numero dei posti da riservare, ai sensi degli articoli 14 e 29 della predetta legge 3 giugno 1970, n. 380;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

I trentotto posti di tecnico laureato istituiti con effetto dal 1° gennaio 1970, con la legge 3 giugno 1970, n. 380, sono ripartiti come appresso:

	Numero dei posti
UNIVERSITÀ DI BARI	
Centro di calcolo elettronico (per il servizio di meccanizzazione centrale)	1
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA	
Facoltà di chimica industriale:	
Istituto di chimica fisica e spettroscopia	1
UNIVERSITÀ DI CAMERINO	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di botanica	1
Facoltà di giurisprudenza:	
Istituto di diritto della navigazione	1
UNIVERSITÀ DI CATANIA	
Facoltà di agraria:	
Istituto di orticoltura e floricoltura	1

	Numero dei posti
Facoltà di scienze politiche:	
Istituto di scienze sociologiche	1
UNIVERSITÀ DI FIRENZE	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
Istituto di endocrinologia e medicina costituzionale	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di geologia e paleontologia	1
Facoltà di giurisprudenza:	
Istituto di diritto agrario comparato	1
Facoltà di lettere e filosofia:	
Istituto di storia dell'arte	1
UNIVERSITÀ DI MESSINA	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
Istituto di clinica neurologica	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di chimica analitica	1
UNIVERSITÀ DI MILANO	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
Istituto di patologia speciale medica I	1
Facoltà di agraria:	
Istituto di industrie alimentari	1
Istituto di biochimica generale (laurea in scienze alimentari)	1
Facoltà di medicina veterinaria:	
Istituto di zootecnica generale	1
UNIVERSITÀ DI NAPOLI	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
Istituto di farmacologia	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di chimica organica	1
Facoltà di ingegneria:	
Istituto di chimica industriale e impianti chimici	1
Facoltà di farmacia:	
Istituto di chimica farmaceutica II	1
Facoltà di agraria:	
Istituto di entomologia	1
Istituto di coltivazioni arboree	1
Facoltà di medicina veterinaria:	
Istituto di patologia aviare	1
Facoltà di giurisprudenza:	
Istituto di procedura penale	1
Centro studi romanistici	1
Istituto di diritto civile	1
UNIVERSITÀ DI PADOVA	
Facoltà di agraria:	
Istituto di estimo rurale e contabilità	1
UNIVERSITÀ DI PERUGIA	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
Istituto di chimica biologica	1
UNIVERSITÀ DI PISA	
Facoltà di scienze politiche:	
Istituto di economia e finanza	1
UNIVERSITÀ DI ROMA	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
Istituto di clinica ostetrica I	1
Istituto di patologia medica II	1
Istituto di clinica dermatologica	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di chimica analitica II	1
Scuola di ingegneria aerospaziale:	
Istituto di aerodinamica	1
Facoltà di ingegneria:	
Istituto di automatica (per calcolatori elettronici)	1
Facoltà di giurisprudenza:	
Istituto di filosofia del diritto	1
UNIVERSITÀ DI SIENA	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di chimica biologica	1
ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI	
Facoltà di economia marittima:	
Istituto di economia dei trasporti marittimi	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 16. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1970.

Iscrizione nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare dello Stato della motovedetta di salvataggio « CP 309 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale 6 marzo 1968, n. 585, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1968 - Atti di Governo, registro n. 219, foglio n. 87, concernente la disciplina per la iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità navali della vigilanza costiera;

Visto il decreto interministeriale 13 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1968, registro

n. 17 Difesa, foglio contratti n. 326, che detta norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 585 sopra citato;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico

La motovedetta di salvataggio « CP 309 », affidata in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto per i compiti di polizia marittima, assistenza e salvataggio, viene iscritta nel ruolo speciale del naviglio per la vigilanza costiera del quadro del naviglio militare dello Stato, con decorrenza 14 febbraio 1971.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1970

SARAGAT

TANASSI — MANNIRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1971
Registro n. 12 *Difesa, foglio n.* 273

(6587)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1971.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Savigliano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Savigliano, con sede in Savigliano, approvato con decreto ministeriale in data 5 giugno 1968 e modificato con decreto ministeriale in data 13 novembre 1970;

Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 2 dicembre 1970;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 22, comma terzo, dello statuto della Cassa di risparmio di Savigliano, con sede in Savigliano, in conformità al seguente testo:

« Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio, il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto di appartamenti, nonchè per l'esecuzione di lavori di miglioramento delle abitazioni di proprietà del personale e per uso esclusivo del personale stesso, compresi nella zona di competenza della Cassa determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nello accoglimento delle domande di mutuo ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(6561)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1971.

Autorizzazione alla Banca Popolare del Molise ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni comuni della provincia di Campobasso e della provincia di Isernia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti 3 novembre 1952 e 21 novembre 1969 con i quali la Banca popolare del Molise, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Campobasso, è stata autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Baranello, Boiano, Busso, Campobasso, Campodipietra, Casacalenda, Castropignano, Civita Campomarano, Duronia, Ferrazzano, Gildone, Matrice, Mirabello Sannitico, Montagano, Oratino, Pietracupa, Provvidenti, Ripabottoni, Ripalimosano, Salcito, San Giovanni in Galdo, Sant'Angelo Limosano, Torella del Sannio, Toro, Trivento e Vinchiaturo in provincia di Campobasso e nei comuni di Cantalupo nel Sannio, Carpinone, Civitanova del Sannio, Conca Casale, Filignano, Frosolone, Isernia, Macchia d'Isernia, Monteroduni, Pesche, Pettoranello del Molise, Pozzilli, Sesto Campano e Venafro, tutti già in provincia di Campobasso ed ora rientranti nella circoscrizione territoriale della provincia di Isernia, istituita con legge 2 febbraio 1970, n. 20;

Vista la domanda presentata dalla stessa Banca;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare del Molise, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Campobasso, con i propri decreti 3 novembre 1952 e 21 novembre 1969, di che in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Acquaviva Collecroce, Campochiaro, Campolieto, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castelmauro, Cercemag-

giore, Cercepiccola, Colle d'Anchise, Colletorto, Fossalto, Guardialfiera, Guardiaregia, Jelsi, Limosano, Lucito, Lupara, Macchia Valforte, Mafalda, Molise, Monacilioni, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Montelongo, Montemitro, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracatella, Portocannone, Roccavivara, Rotello, San Biase, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano del Sannio, San Giuliano di Puglia, San Massimo, San Polomatese, Sepino, Spinete, Tavenna e Tufara, in provincia di Campobasso; Acquaviva d'Isernia, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Carovilli, Castel del Giudice, Castelpetroso, Castelpizzuto, Castel San Vincenzo, Castelverrino, Cerro al Volturno, Chiauci, Colli al Volturno, Fornelli, Longano, Macchiagodena, Miranda, Montaquila, Montenero Val Cocchiara, Pescolanciano, Pescopennataro, Pietrabbondante, Pizzone, Poggio Sannita, Rionero Sannitico, Roccamandolfi, Roccasicura, Rocchetta a Volturno, San Pietro Avellana, Sant'Agapito, Santa Maria del Molise, Sant'Angelo del Pesco, Sant'Elena Sannita, Scapoli, Sessano del Molise e Vastogirardi in provincia di Isernia.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del suddetto regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare del Molise.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(6558)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1971.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio della provincia di Macerata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata, approvato con decreto ministeriale in data 5 giugno 1968 e modificato con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1970;

Viste le delibere assunte dall'assemblea dei soci della predetta Cassa in data 27 marzo 1971 e dal consiglio di amministrazione della Cassa stessa in data 5 aprile 1971;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 63, comma primo, lettere *a*) e *d*), dello statuto della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata, in conformità ai seguenti testi:

a) « mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 54: complessivamente 18 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi) »;

d) « somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 6 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi) ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(6560)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1971.

Classificazione tra le provinciali di due tratti in variante e declassificazione a comunali dei tratti dismessi in provincia di Macerata.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 16 del 16 aprile 1970, con la quale l'amministrazione provinciale di Macerata ha chiesto:

la classificazione tra le strade provinciali delle varianti:

a) dall'imbocco della strada provinciale bivio La Casa-Cancelli di Fabriano, con inizio alla progressiva km.ca 86+788 della strada statale n. 361, nel territorio del comune di Fiuminata, per un'estesa di km. 0,174;

b) dall'imbocco della strada provinciale Le Grazie-Serrapetrona, con inizio alla progressiva km.ca 68+500 della strada statale n. 77 nel territorio del comune di Tolentino, per un'estesa di km. 0,240;

la declassificazione a strade comunali dei rispettivi tratti dismessi:

1) con inizio al km. 86+687 della strada statale n. 361, all'innesto con il km. 0+174 del nuovo tracciato della provinciale, per un'estesa di km. 0,140;

2) con inizio al km. 68+550 della strada statale n. 77 all'innesto con il km. 0+240 del nuovo tracciato della provinciale, per un'estesa di km. 0,120;

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 1460 del 29 marzo 1971;

Ritenuto che i tratti di strada in variante di cui ai punti *a*) e *b*), possono, pertanto, essere classificati provinciali ai sensi dell'art. 4 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e che i tratti di strada di cui ai punti 1) e 2) possono essere declassificati comunali ai sensi dell'art. 12 della precitata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014:

Art. 1.

Le varianti di cui alle premesse ai punti *a*) e *b*), per un'estesa complessiva di km. 0,414 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), sono classificate provinciali.

Art. 2.

I tratti di strada di cui alle premesse ai punti 1) e 2), dell'estesa di complessivi km. 0,260, cessano di appartenere al novero delle strade provinciali e sono classificati comunali, entrando a far parte rispettivamente dell'elenco delle strade del comune di Fiuminata e del comune di Tolentino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(6647)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1971.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Cagliari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 97 del 21 aprile 1969, con il quale l'amministrazione provinciale di Cagliari ha deliberato di classificare tra le provinciali la strada comunale denominata « Milis-Paulilatino », dall'abitato di Milis (bivio strada provinciale Milis-Bonarcado) all'abitato di Paulilatino (bivio strada stradale n. 131), della lunghezza di km. 14+400 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto n. 597 del 15 dicembre 1970, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse, dell'estesa di chilometri 14+400, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(6649)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1971.

Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio in tutto il territorio del Piemonte.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i decreti ministeriali 4 maggio 1928, 18 dicembre 1962 e 30 gennaio 1967, con i quali il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena, è stato autorizzato a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento in tutto il territorio della provincia di Verona nonchè in quello della Toscana, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Lazio, Campania, Puglie e Umbria;

Vista la domanda presentata dal predetto istituto;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 18 novembre 1966;

Decreta:

L'autorizzazione concessa al Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena, con i decreti ministeriali 4 maggio 1928, 18 dicembre 1962 e 30 gennaio 1967, di che in premessa, è estesa a tutto il territorio del Piemonte.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del suddetto regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte del Monte dei Paschi di Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(6557)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1971.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Nuoro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1970, n. 1014;

Visto l'atto n. 88 del 21 ottobre 1969, con il quale l'amministrazione provinciale di Nuoro ha deliberato di richiedere la classificazione tra le provinciali della strada di bonifica « La Caletta-S. Lucia di Siniscola » suddivisa in due tronchi:

1) dalla strada provinciale n. 3 (Bitti-Siniscola-La Caletta) in corrispondenza della frazione la Caletta di Siniscola, alla strada statale n. 125 (Orientale sarda), della lunghezza di km. 2+677;

2) dalla strada statale n. 125 alla frazione S. Lucia di Siniscola, della lunghezza di km. 1+000 circa;

Visto il voto n. 865 del 16 giugno 1970, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che soltanto la strada « La Caletta di Siniscola-strada statale n. 125 » di km. 2+677 (salvo più precise mi-

surazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada « La Caletta di Siniscola-strada statale n. 125 », dell'estesa di km. 2+677, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(6648)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1971.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili dei lavoratori soci di società e di organismi di fatto della provincia di Livorno ai fini della applicazione dei contributi dovuti all'assicurazione per *invalidità, vecchiaia e superstiti.*

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonchè per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Livorno, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono determinate come segue:

Facchini, autotrasportatori ed ausiliari del traffico — 3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili;

Portabagagli stazione principale ferrovie dello Stato — 5ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 57.200 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6541)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1971.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili dei lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto della provincia di Pisa ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti alla assicurazione per invalidità, vecchiaia e i superstiti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto della società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate per provincia o per zona nonchè per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Pisa, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono determinate come segue:

Facchinaggio . . . . . . 3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 31.500 mensili;

Autotrasporti . . . . . . 3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 31.500 mensili;

Portabagagli ed affini . . 7ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 79.950 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6542)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1971.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per ventinove strade provinciali, in provincia di Bergamo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Bergamo in data 27 novembre 1970, n. 4588/UT/CR., tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per le sotto elencate strade:

1) strada provinciale n. 65 « Albino-Pradalunga-Cenate Sopra-Trescore » km. 14,020
2) strada provinciale n. 68 « Scanzo-Tribolina » » 4,120
3) strada provinciale n. 69 « Pedrengo-Torre de Roveri-Cenate Sotto Trescore » » 10,570
4) strada provinciale n. 70 « Negrone-Albano S. Alessandro-Brusaporto » . » 4,920
5) strada provinciale n. 76 « Casazza-Monasterolo-Endine Gaiano » . » 7,930
6) strada provinciale n. 77 « Piangaiano-Riva di Solto e direzione per Fonteno » » 10,250
7) strada provinciale n. 78 « Tavernola-Parzanica » » 13,020
8) strada provinciale n. 79 « strada provinciale n. 91-Adrara-S. Fermo-Grone-strada statale n. 42 » . » 25,070
9) strada provinciale n. 80 « strada provinciale n. 79-Viandanica » » 1,860
10) strada provinciale n. 84 « Tagliuno-Palazzolo » . » 4,580
11) strada provinciale n. 86 « Telgate-Palazzolo » . » 2,050
12) strada provinciale n. 87 « Bolgare-Telgate-Grumello » . » 5,590
13) strada provinciale n. 89 « Calcinate-Trescore-strada statale n. 42 e diramazione per Costa Mezzate ». Tronco: bivio per Costa Mezzate-strada provinciale n. 91 . » 3,390
14) strada provinciale n. 100 « Martinengo-Pontoglio » . . . » 5,610
15) strada provinciale n. 101 « Fiume Serio-Romano-Cividate-Pontoglio » » 10,660
16) strada provinciale n. 102 « Fara Olivana-Covo-Calcio » » 7,330
17) strada provinciale n. 103 « Romano-strada statale n. 11-confine Cremonese per Camisano » . . » 5,680
18) strada provinciale n. 105 « Pumenengo-Fontanella-confine Cremonese per Casaletto » . » 11,400
19) strada provinciale n. 117 « Seriate-Grassobbio-Muratella » » 12,300
20) strada provinciale n. 119 « Stezzano-Spirano » . . . » 7,319
21) strada provinciale n. 121 « Verdello-Brignano-Caravaggio » . » 11,600
22) strada provinciale n. 128 « Treviglio-Cologno » . » 12,050
23) strada provinciale n. 130 « F. Serio-Bariano-Caravaggio-Casirate-Cassano » » 13,101
24) strada provinciale n. 136 « Treviglio-Calvenzano-Vailate » . . . . » 5,135
25) strada provinciale n. 157 « Ambivere-Mapello-Bonate Sotto » . . . . km. 5,400
26) strada provinciale n. 158 « Bonate Sotto-Suisio » . . . . » 4,300
27) strada provinciale n. 169 « Carvico-Brivio » » 5,941
28) strada provinciale n. 184 « Milanese » (diramazione Osio Sotto-Trezzo) . . . . » 5,600
29) strada provinciale n. 184 « Milanese » (diramazione Canonica-Fara d Adda) . . . » 4,900

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Bergamo in data 24 febbraio 1971, n. 16043;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Bergamo;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « strada con diritto di precedenza » le strade provinciali sopraelencate, con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo;

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Bergamo fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » e, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti, essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop ») Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenenti l'indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale, e la parola « stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio », (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente striscia discontinua di mezzeria nei tratti normali, striscia affiancata discontinua e continua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(6562)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dello studio particolare della zona del centro urbano, integrativo del piano regolatore generale del comune di Frascati.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1971, registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 369 è stato approvato lo studio particolare della zona del centro urbano, integrativo del piano regolatore generale del comune di Frascati.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dello art. 10 secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(6451)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1971, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 307, sulla proposta del Ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica pervenuto al Ministero dell'industria; del commercio e dell'artigianato il 9 aprile 1969 e proposto dal sig. Borgini Antonio avverso il provvedimento ministeriale 3 ottobre 1968 con il quale l'AGIP S.p.a. è stata autorizzata ad occupare d'urgenza, al fine della costruzione del metanodotto « Variante di Benevento-Cisterna », una striscia di terreno in comune di Monte S. Biagio (Latina) in possesso del sig. Borgini Antonio.

(6450)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Annullamento del decreto di scioglimento della società cooperativa edilizia « Tempio di Giove », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 2 luglio 1971, il provvedimento ministeriale 3 febbraio 1968, con il quale, al numero d'ordine 49, veniva disposto lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, della società cooperativa edilizia « Tempio di Giove », con sede in Roma, costituita per rogito Ghi in data 20 marzo 1963, rep. 5029, è annullato, limitatamente alla parte contrassegnata dal numero d'ordine suindicato.

(6547)

MINISTERO DELLA SANITA

Rettifica di decreti concernenti l'autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Lyde »

Con decreto n. 1158 dell'11 maggio 1971, salve restando tutte le disposizioni contenute nei decreti n. 1050 e n. 1051, del 5 agosto 1969, le autorizzazioni concesse alla società dell'acqua minerale di San Michele per la vendita dell'acqua minerale denominata « Lyde », nei tipi naturale e addizionata di anidride carbonica, debbono intendersi rilasciate ai sensi dell'art. 33 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, cioè per uno stabilimento allo stato di progetto; per il compimento dei lavori deve intendersi assegnato un termine di anni due decorrenti dalla data del rilascio dei decreti stessi cioè dal 5 agosto 1969.

(6443)

Autorizzazione provvisoria per l'impiego di recipienti in materiale plastico per contenere l'acqua minerale « Sangermano ».

Con decreto n. 1157 del 6 maggio 1971 la S.p.a. Acqua minerale San Michele con sede in Napoli, via Orazio 54, è autorizzata all'impiego sperimentale provvisorio dei recipienti in materia plastica, PVC atossico, della capacità di cc. 750 e 1500 per contenere l'acqua minerale naturale nazionale « Sangermano » per la durata di 12 mesi con decorrenza dal giorno 1° maggio 1971, a condizione che lo stabilimento sia completato e quindi in grado di consentire le operazioni di imbottigliamento affinchè si possa provvedere al prelevamento dal commercio dei campioni per i periodici controlli presso l'Istituto superiore di sanità. Detti contenitori che saranno contrassegnati da etichette simili a quelle autorizzate con decreto ministeriale n. 1067 del 9 gennaio 1970, dovranno essere perfettamente corrispondenti agli analoghi campioni di ciascun formato depositati presso l'Istituto superiore di sanità per i controlli, e ritenuti idonei dallo stesso.

L'autorizzazione di cui al presente decreto dovrà essere riesaminata alla scadenza dei 12 mesi in base ai risultati dei controlli effettuati. La fabbricazione dei contenitori in plastica PVC atossico, ed il relativo riempimento con l'acqua minerale naturale « Sangermano », dovrà avvenire nel medesimo stabilimento già autorizzato all'imbottigliamento in vetro. La chiusura dei contenitori dovrà essere fatta con idonei tappi, in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua imbottigliata.

(6452)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Alia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1971, il comune di Alia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.418.451, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6830)

Autorizzazione al comune di Monreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1971, il comune di Monreale (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 261.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6831)

Autorizzazione al comune di Civitavecchia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1971, il comune di Civitavecchia (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 60.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6832)

Autorizzazione al comune di Assisi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1971, il comune di Assisi (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6833)

MINISTERO DELLE FINANZE

Dazi applicabili dal 1° aprile 1971 all'11 aprile 1971 all'importazione da Paesi terzi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (Regolamento C.E.E. n. 1059/69)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a)(b)(c)(d)(e)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (f)	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina (f)
1	2	3	4	5	6	7	8
17.04		Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:					
		B. Gomme da masticare del genere « chewing-gum », aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	04	I. inferiore al 60 %	9,7	5.175	23	—	—
	07	II. uguale o superiore al 60 %	9,7	6.244	23	—	—
	11	C. Preparazione detta « cioccolato bianco » (b)	14,5	11.294	27	4.013	—
		D. altri (d):					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
	14	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	14,5	zero	27	zero	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	17	1. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 30 %	14,5	2.231	27	2.231	—
	21	2. uguale o superiore al 30 % e inferiore al 40 %	14,5	3.125	27	3.119	—
		3. uguale o superiore al 40 % e inferiore al 50 %:					
	24	aa) non contenenti amido o fecola	14,5	4.013	27	4.013	—
	27	bb) altri	14,5	5.669	27	4.013	—
	31	4. uguale o superiore al 50 % e inferiore al 60 %	14,5	4.906	27	4.906	—
	34	5. uguale o superiore al 60 % e inferiore al 70 %	14,5	5.800	27	5.800	—
	37	6. uguale o superiore al 70 % e inferiore all'80 %	14,5	6.688	27	6.688	—
	41	7. uguale o superiore all'80 % e inferiore al 90 %	14,5	7.581	27	7.581	—
	44	8. uguale o superiore al 90 %	14,5	8.475	27	8.475	—
		II. non nominati:					
	46	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	14,5	7.281	27	zero	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	48	1. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 30 %	14,5	9.513	27	2.231	—
	50	2. uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %	14,5	10.850	27	3.569	—
	51	3. uguale o superiore al 50 % e inferiore al 70 %	14,5	10.813	27	5.350	—
	54	4. uguale o superiore al 70 %	14,5	10.050	27	7.138	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a)(b)(c)(d)(e)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (f)	Farina (f)
1	2	3	4	5	6	7	8
18.06		Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:					
		A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio:					
	01	I. inferiore al 65 %	13,9	5.350	—	—	—
	04	II. uguale o superiore al 65 % e inferiore all'80 %	13,9	6.688	—	—	—
	07	III. uguale o superiore all'80 %	13,9	8.919	—	—	—
		B. Gelati:					
	11	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 3 % di materie grasse provenienti dal latte	14	3.806	27	2.231	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	14	a) uguale o superiore al 3 % e inferiore al 7 %	14	10.156	27	1.781	—
	17	b) uguale o superiore al 7 %	14	14.525	27	1.781	—
		C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao (b):					
	21	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	14	8.013	27	zero	—
		II. altri:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	24	1. inferiore al 50 %	14	4.013	27	4.013	—
	27	2. uguale o superiore al 50 %	14	4.906	27	4.906	—
		b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	31	1. uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 3 %	14	8.913	27	4.906	—
	34	2. uguale o superiore al 3 % e inferiore al 4,5 %	14	10.731	27	4.906	—
	37	3. uguale o superiore al 4,5 % e inferiore al 6 %	14	12.469	27	4.463	—
	41	4. uguale o superiore al 6 %	14	14.656	27	4.463	—
		D. altre:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
	44	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	14	11.938	27	894	—
	47	b) altre	19	11.938	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a)(b)(c)(d)(e)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (f)	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina (f)
1	2	3	4	5	6	7	8
18.06 (segue)		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
		a) uguale o superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 6,5 %:					
	51	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	14	10.288	27	4.463	—
	54	2. altre	19	10.288	—	—	—
		b) superiore al 6,5 % e inferiore al 26 %:					
	57	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	14	31.838	—	—	—
		2. altre:					
	58	aa) preparazioni per la fabbricazione della cioccolata e di prodotti di cioccolata, dette « chocolate milk crumb », aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 6,5 % ed inferiore all'11 %, aventi tenore, in peso, di cacao superiore al 6,5 % ed inferiore al 15 % e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) superiore al 50 % ed inferiore al 60 %, presentate in pezzi irregolari	19	17.281	27	4.906	—
	59	bb) non nominate	19	31.838	—	—	—
		c) uguale o superiore al 26 %:					
	64	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	14	Vedasi regime delle voci 21.07-F da VI a IX	—	—	—
	67	2. altre	19		—	—	—
19.01		Estratti di malto:					
	01	A. aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore al 90 %	9,6	3.256	—	—	—
	04	B. altri	9,6	2.656	—	—	—
19.02		Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 %, in peso:					
	01	A. contenenti estratti di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore al 30 %	12,7	4.750	—	—	—
		B. altre:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
		a) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola inferiore al 14 %:					
	04	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	12,7	844	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a)(b)(c)(d)(e)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (f)	Farina (f)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.02 (segue)		2. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	07	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 60 %	12,7	4.856	—	—	—
	11	bb) uguale o superiore al 60 %	12,7	7.981	—	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 14 % e inferiore al 32 %:					
	14	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) . . .	12,7	1.688	—	—	—
	17	2. altre	12,7	5.875	—	—	—
		c) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %:					
	21	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) . . .	12,7	1.744	—	—	—
	24	2. altre	12,7	3.131	—	—	—
		d) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 45 % e inferiore al 65 %:					
	27	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) . . .	12,7	3.463	—	—	—
	31	2. altre	12,7	3.031	—	—	—
		e) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 65 % e inferiore all'80 %:					
	35	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) . . .	12,7	5.575	—	—	—
	38	2. altre	12,7	6.406	—	—	—
		f) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore all'80 % e inferiore all'85 %:					
	39	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) . . .	12,7	zero	—	—	—
	40	2. altre	12,7	6.406	—	—	—
	43	g) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore all'85 %	12,7	zero	—	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	44	a) uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 5 %	12,7	9.750	—	—	—
	47	b) uguale o superiore al 5 %	12,7	14.375	—	—	—
19.03		Paste alimentari (c) (e):					
	01	A. contenenti uova	13	6.306	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a)(b)(c)(d)(e)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (f)	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina (f)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.03 (segue)		B. altre:					
	04	I. non contenenti farina o semolino di grano tenero	13	6.306	—	—	—
	07	II. non nominate	13	6.044	—	—	—
19.04	00	Tapioca, compresa quella di fecola di patate (b)	11	zero	—	—	—
19.05		Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « Puffed-rice, Corn-flakes » e simili:					
	01	A. a base di granturco	9,2	3.788	—	—	—
	04	B. a base di riso	9,2	11.525	—	—	—
	07	C. altri	9,2	7.338	—	—	—
19.06	00	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	9,5	zero	—	—	—
19.07		Pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:					
	01	A. Pane croccante detto « Knäckebrot »	10	3.594	24	—	4.269
	04	B. Pane azzimo (Mazoth)	8,8	5.681	20	—	4.231
	07	C. Pane di glutine per diabetici	16,7	13.863	—	—	—
		D. altri, aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	11	I. inferiore al 50 %	16,5	2.538	—	—	—
	14	II. uguale o superiore al 50 %	16,5	4.494	—	—	—
19.08		Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione (e):					
		A. Preparazioni dette « pan pepato », aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	01	I. inferiore al 30 %	16,2	4.744	—	—	—
	04	II. uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %	16,2	5.900	—	—	—
	07	III. uguale o superiore al 50 %	16,2	7.056	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio *ad valorem* % (a)(b)(c)(d)(e)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio *ad valorem* %	Dazio consolidato in sede GATT: Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (f)	Dazio consolidato in sede GATT: Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina (f)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.08 (segue)		B. altri:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola, aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	11	a) inferiore al 70%	16,2	4.463	35	4.463	—
	14	b) uguale o superiore al 70%	16,2	8.025	35	8.025	—
		II. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5% e inferiore al 32%:					
	17	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) . . .	16	1.894	30	—	1.413
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5% e inferiore al 30%:					
	21	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte	16,2	4.125	35	2.231	—
	24	2. altri	16,2	14.681	35	2.231	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30% e inferiore al 40%:					
	27	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte	16,2	5.013	35	3.119	—
	31	2. altri	16,2	15.569	35	3.119	—
		d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 40%:					
	34	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte	16,2	6.356	35	4.463	—
	37	2. altri	16,2	16.906	35	4.463	—
		III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 32% e inferiore al 50%:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	41	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte	16	3.313	30	—	2.469
	44	2. altri	16	16.506	30	—	2.469
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5% e inferiore al 20%:					
	47	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte	16,2	4.650	35	1.338	—
	51	2. altri	16,2	15.206	35	1.338	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio *ad valorem* % (a)(b)(c)(d)(e)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio *ad valorem* %	Dazio consolidato in sede GATT: Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (f)	Dazio consolidato in sede GATT: Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina (f)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.08 (segue)		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 20 %:					
	54	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	16,2	6.881	35	3.569	—
	57	2. altri	16,2	18.919	35	3.119	—
		IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 50 % e inferiore al 65 %:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	61	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	16	4.731	30	—	3.525
	64	2. altri	16	11.769	30	—	3.525
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 %:					
	67	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	16,2	5.600	35	1.338	—
	71	2. altri	16,2	15.400	35	894	—
		V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 65 %:					
	74	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) . . .	16	5.681	30	—	4.231
	77	b) altri	16,2	6.100	35	894	—
21.01		Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:					
		A. Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè:					
	04	II. altri	9,7	2.288	—	—	—
		B. Estratti:					
	11	II. altri	14	4.088	—	—	—
21.06		Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:					
		A. Lieviti naturali vivi:					
		II. Lieviti di panificazione:					
	04	a) secchi	16,4	zero	—	—	—
	07	b) altri	16,4	zero	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a)(b)(c)(d)(e)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Dazio consolidato in sede GATT: Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (f)	Dazio consolidato in sede GATT: Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina (f)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07		Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove (c):					
		A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:					
	001	I. Granturco	14,5	1.781	—	—	—
	004	II. Riso	14,5	11.525	—	—	—
	007	III. altri	14,5	6.569	—	—	—
		B. Paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:					
	011	I. Paste alimentari non ripiene, cotte	14,5	2.494	—	—	—
		II. Paste alimentari ripiene:					
	014	a) cotte	14,5	1.550	—	—	—
	017	b) altre	14,5	4.381	—	—	—
		C. Gelati:					
	021	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 3 % di materie grasse provenienti dal latte	14,5	3.806	—	—	—
		II. aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte:					
	024	a) uguale o superiore al 3 % e inferiore al 7 %	14,5	10.156	—	—	—
	027	b) uguale o superiore al 7 %	14,5	14.525	—	—	—
		D. Iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:					
		I. Iogurt preparati:					
		a) in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	031	1. inferiore all'1,5 %	14,5	14.200	—	—	—
	034	2. uguale o superiore all'1,5 %	14,5	32.769	—	—	—
		b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	037	1. inferiore all'1,5 %	14,5	1.263	—	—	—
	041	2. uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 4 %	14,5	4.006	—	—	—
	044	3. uguale o superiore al 4 %	14,5	29.125	—	—	—
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
		a) inferiore all'1,5 % e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto × 6,38):					
	047	1. inferiore al 40 %	14,5	15.775	—	—	—
	051	2. uguale o superiore al 40 % e inferiore al 55 %	14,5	22.875	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a)(b)(c)(d)(e)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (f)	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina (f)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)	054	3. uguale o superiore al 55 % e inferiore al 70 %	14,5	29.188	—	—	—
	057	4. uguale o superiore al 70 %	14,5	41.806	—	—	—
	061	b) uguale o superiore all'1,5 %	14,5	36.406	—	—	—
	064	E. Preparazioni dette « fondute »	(g) 14,5	(g)21.844	—	—	—
		F. altre:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	071	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	14,5	1.894	—	—	—
	074	bb) uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	14,5	2.838	—	—	—
	077	cc) uguale o superiore al 45 %	14,5	3.788	—	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:					
	081	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	14,5	1.250	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	084	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	14,5	2.788	—	—	—
	087	bb) uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	14,5	3.731	—	—	—
	091	cc) uguale o superiore al 45 %	14,5	4.681	—	—	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % e inferiore al 30 %:					
	094	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	14,5	2.231	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	097	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	14,5	4.125	—	—	—
	101	bb) uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	14,5	5.069	—	—	—
	104	cc) uguale o superiore al 45 %	14,5	5.781	—	—	—
		d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %:					
	107	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	14,5	4.013	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	111	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	14,5	5.906	—	—	—
	114	bb) uguale o superiore al 32 %	14,5	6.619	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a)(b)(c)(d)(e)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (f)	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina (f)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50 % e inferiore all'85 %:					
	117	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	14,5	7.138	—	—	—
	121	2. altre	14,5	8.081	—	—	—
	124	f) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore all'85 %	14,5	8.475	—	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 6 %:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	127	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	14,5	7.281	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	131	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	14,5	9.175	—	—	—
	134	bb) uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	14,5	10.119	—	—	—
	137	cc) uguale o superiore al 45 %	14,5	11.069	—	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:					
	141	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	14,5	8.531	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	144	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	14,5	10.069	—	—	—
	147	bb) uguale o superiore al 32 %	14,5	11.013	—	—	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % e inferiore al 30 %:					
	151	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	14,5	9.513	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	154	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	14,5	11.406	—	—	—
	157	bb) uguale o superiore al 32 %	14,5	12.113	—	—	—
		d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %:					
	161	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	14,5	11.294	—	—	—
	164	2. altre	14,5	12.950	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a)(b)(c)(d)(e)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (f)	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina (f)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)	167	e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50 %	14,5	13.969	—	—	—
		III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 6 % e inferiore al 12 %:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	171	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	14,5	14.563	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	174	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	14,5	16.456	—	—	—
	177	bb) uguale o superiore al 32 %	14,5	17.400	—	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:					
	181	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	14,5	15.813	—	—	—
	184	2. altre	14,5	17.350	—	—	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % e inferiore al 30 %:					
	187	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	14,5	16.794	—	—	—
	191	2. altre	14,5	18.450	—	—	—
		d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %:					
	194	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	14,5	18.575	—	—	—
	197	2. altre	14,5	19.288	—	—	—
	201	e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50 % . . .	14,5	19.913	—	—	—
		IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 12 % e inferiore al 18 %:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	204	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	14,5	21.844	—	—	—
	207	2. altre	14,5	23.738	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a)(b)(c)(d)(e)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (f)	Farina (f)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:					
	211	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	14,5	23.094	—	—	—
	214	2. altre	14,5	24.313	—	—	—
	217	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % . . .	14,5	24.075	—	—	—
		V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 18 % e inferiore al 26 %:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	221	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	14,5	32.769	—	—	—
	224	2. altre	14,5	33.238	—	—	—
	227	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % . . .	14,5	33.656	—	—	—
		VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 26 % e inferiore al 45 %:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	231	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	14,5	43.981	—	—	—
	234	2. altre	14,5	45.875	—	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 %:					
	237	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	14,5	45.769	—	—	—
	241	2. altre	14,5	47.188	—	—	—
	244	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 25 % . . .	14,5	47.994	—	—	—
		VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 45 % e inferiore al 65 %:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	247	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	14,5	67.731	—	—	—
	251	2. altre	14,5	68.813	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a)(b)(c)(d)(e)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (f)	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina (f)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 %:					
	254	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	14,5	69.519	—	—	—
	257	2. altre	14,5	69.231	—	—	—
		VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 65 % e inferiore all'85 %:					
	261	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) . . .	14,5	87.088	—	—	—
	264	b) altre	14,5	87.975	—	—	—
	267	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'85 %	14,5	105.556	—	—	—
22.02		Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:					
		B. altre aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	04	I. inferiore allo 0,2 %	8,9	2.156	—	—	—
	07	II. uguale o superiore allo 0,2 % e inferiore al 2 %	8,9	3.075	—	—	—
	11	III. uguale o superiore al 2 %	8,9	5.625	—	—	—
29.04		Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:					
		C. Polialcoli:					
	77	II. Mannite	12	4.938	—	—	—
		III. Sorbite:					
		a) in soluzione acquosa:					
	81	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	12	zero	—	—	—
	84	2. altra	9	1.481	—	—	—
		b) altra:					
	87	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	12	zero	—	—	—
	91	2. altra	9	2.106	—	—	—
35.05		Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola:					
	01–04	A. Destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti	15,9	zero	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio *ad valorem* % (a)(b)(c)(d)(e)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio *ad valorem* %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (f)	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina (f)
1	2	3	4	5	6	7	8
35.05 (segue)		B. Colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tali sostanze in misura:					
	07	I. inferiore al 25 %, in peso	13	zero	18	—	—
	11	II. uguale o superiore al 25 % e inferiore al 55 %, in peso	13	zero	18	—	—
	14	III. uguale o superiore al 55 % e inferiore all'80 %, in peso	13	zero	18	—	—
	17	IV. uguale o superiore all'80 %, in peso	13	zero	18	—	—
38.12		Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nella industria del cuoio o in industrie simili:					
		A. Bozzime preparate e appretti preparati:					
		I. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura:					
	01	a) inferiore al 55 %, in peso	14	zero	20	—	—
	04	b) uguale o superiore al 55 % e inferiore al 70 %, in peso	14	zero	20	—	—
	07	c) uguale o superiore al 70 % e inferiore all'83 %, in peso	14	zero	20	—	—
	11	d) uguale o superiore all'83 %, in peso	14	zero	20	—	—

(*a*) Per le merci disciplinate dal Regolamento C.E.E. n. 1059/69, per le quali è prevista una consolidazione in sede G.A.T.T., l'ammontare complessivo del dazio *ad valorem* e del dazio specifico (colonna 4 + colonna 5) non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio consolidato in sede G.A.T.T., costituito dalla somma del dazio *ad valorem* e dei diritti addizionali (colonna 6 + colonna 7 + colonna 8).

(*b*) Il dazio *ad valorem* (colonna 4) non si applica alle merci originarie e provenienti dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM), scortate dai prescritti documenti. A tali merci si applica il solo dazio specifico nella misura indicata nella colonna 5, o, se più favorevole, il dazio consolidato in sede G.A.T.T. (colonna 6 + colonna 7 + colonna 8).

Per le merci sottoindicate il dazio specifico non si applica:
— v.d. 17.04-C Preparazione detta « cioccolato bianco »;
— v.d. 18.06-C Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao;
— v.d. 19.04 Tapioca, compresa quella di fecola di patate.

(*c*) Il dazio *ad valorem* (colonna 4) non si applica alle merci originarie e provenienti dalla Grecia, scortate dai prescritti documenti. A tali merci si applica il solo dazio specifico nella misura indicata nella colonna 5, o, se più favorevole, il dazio consolidato in sede G.A.T.T. (colonna 6 + colonna 7 + colonna 8).
Per le merci sottoindicate il dazio specifico si applica con la riduzione del 40 %:
— v.d. ex 17.04-D Rabat loukoum; halva;
— v.d. 19.03 Paste alimentari;
— v.d. ex 21.07 Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove contenenti zucchero, prodotti lattiero-caseari, cereali o prodotti a base di cereali.

(*d*) Il dazio *ad valorem* (colonna 4) non si applica alle merci originarie e provenienti dal Marocco e dalla Tunisia, scortate dai prescritti documenti. A tali merci si applica il solo dazio specifico nella misura indicata nella colonna 5, o, se più favorevole, il dazio consolidato in sede G.A.T.T. (colonna 6 + colonna 7 + colonna 8).

(*e*) All'importazione di « Paste alimentari » (v.d. 19.03) e « Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione » (v.d. 19.08), originari e provenienti da Malta, scortate dai prescritti documenti, si applicano il dazio *ad valorem* (colonna 4) ridotto del 70 % ed il dazio specifico nella misura indicata nella colonna 5. L'ammontare complessivo del dazio *ad valorem* e del dazio specifico non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio consolidato in sede G.A.T.T. (colonna 6 + colonna 7 + colonna 8).

(*f*) Il diritto addizionale sugli zuccheri (colonna 7) o sulla farina (colonna 8) può essere calcolato, a richiesta dell'importatore, sulla base del quantitativo di zuccheri diversi (calcolati in saccarosio) effettivamente contenuti o del quantitativo di farina corrispondente al tenore, in peso, di amido o di fecola della merce (circolare a stampa Ministero finanze - Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 23 del 13 gennaio 1970, prot. n. 209/UTCD).
Ai fini di tale calcolo, gli importi da prendere in considerazione sono i seguenti:

Zucchero bianco	L. 8.919 per 100 kg
Farina di grano tenero	» 3.525 per 100 kg
Farina di segala	» 4.269 per 100 kg

(*g*) Per le preparazioni denominate « fondute », aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 12 % e inferiore al 18 %, fabbricate con formaggi fusi, per la cui fabbricazione sono stati utilizzati solamente Emmental e Gruviera, con aggiunta di vino bianco, acquavite di ciliege (kirsch), fecole e spezie, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg e accompagnate da un certificato riconosciuto dal Ministero delle finanze, l'ammontare complessivo del dazio *ad valorem* e del dazio specifico (colonna 4 + colonna 5) non può superare l'importo di 35 u.c. (pari a lire 21.875) per 100 kg di merce.

(4691)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di tecnico laureato di 3ª classe in prova presso l'osservatorio astronomico di Padova.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1967, registro n. 46, foglio n. 47, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 15 luglio 1967, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami ad un posto di tecnico laureato di 3ª classe in prova (ex coefficiente 271) nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Padova;

Vista la legge 3 giugno 1970 n. 380, e in particolare l'art. 30, il quale ha introdotto una nuova disciplina dei concorsi per l'accesso alle qualifiche del personale tecnico degli osservatori astronomici;

Ravvisata la necessità di adeguare il predetto decreto ministeriale 14 febbraio 1965 alle sopravvenute disposizioni di cui al citato art. 30 della legge 3 giugno 1970, n. 380, e in considerazione del fatto che non sono stati posti in essere atti di esecuzione del bando predetto;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 14 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1967, registro n. 46, foglio n. 47, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami ad un posto di tecnico laureato di 3ª classe in prova (ex coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Padova, è modificato nel senso indicato dagli articoli seguenti.

Art. 2.

E' indetto un concorso per titoli ed esami ad un posto di tecnico laureato di 3ª classe in prova (ex coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Padova.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di diploma di laurea in ingegneria, fisica, matematica, fisica-matematica, chimica, chimica industriale;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le domande stesse, redatte su carta da bollo da L. 500, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Restano valide le domande regolarmente prodotte in base al precedente decreto ministeriale 14 febbraio 1965.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 40 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine suddetto.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del citato art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica ed una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi alle prove orale e pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Le prove orale e pratica non s'intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale Parte 2ª, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 8, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo da L. 500.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo da L. 500, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta da bollo da L. 500 contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 500, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 4, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 500;

f) certificato su carta da bollo da L. 500, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo da L. 500, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta da bollo da L. 500.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 500 da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1971
Registro n. 32, *foglio n.* 328

ALLEGATO A

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV - Viale Trastevere, 00100 ROMA

. . sottoscritt. . . . (*a*), nat. . a . (provincia di .) il . ., chiede di essere ammess. . a partecipare al concorso per titoli ed esami ad un posto di tecnico laureato di 3ª classe in prova (ex coeff. 271), carriera direttiva, con assegnazione all'osservatorio astronomico di Padova, concorso indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1971, registro n. 32, foglio n. 328, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 21 luglio 1971.

A tal fine . . sottoscritt. . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di (*b*) .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non avere procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente diploma di laurea .;

6) di non aver mai prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*e*);

7) di non essere stato destituit. . o dispensat. dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarat. . decadut. . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione . (*f*);

. . sottoscritt. . dichiara, inoltre, di avere titolo all'elevazione del limite massimo di età perchè (*g*) .

. . sottoscritt. . dichiara, altresì, di essere residente nel comune di . . (provincia di . . .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*h*) . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . sottoscritt. . allega i documenti relativi ai seguenti titoli di merito (*l*) .

Luogo e data .

Firma (*m*)

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Il titolo di istruzione secondaria di 2° grado dovrà essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio superiore.

(*f*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*g*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*h*) Da compilarsi ad opera dei soli candidati che superino il 40° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

(*i*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*l*) Si terrà conto dei soli titoli documentati entro il termine previsto per la presentazione delle domande.

(*m*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

ALLEGATO B

PROGRAMMA DI ESAMI

Programma di matematica e fisica del biennio propedeutico d'ingegneria.

Fondamenti di astronomia e astrofisica, con particolare riguardo alle tecniche di osservazione e di laboratorio comprendenti la capacità di progettazione di istrumenti ausiliari (fotometri, fotoelettrici, spettrografi, camere a vuoto, regolatori di velocità, ecc.).

Il candidato dovrà dar prova inoltre di vasta e completa conoscenza di una delle seguenti discipline, a sua scelta: elettronica, elettrotecnica, costruzioni meccaniche, meccanica applicata, ottica, fisica sperimentale, calcolo elettronico, spettroscopia.

(6453)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione del presidente della commissione medica per il concorso pubblico per esami a quindici posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico della protezione civile e servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 31 marzo 1971, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, con il quale è stata nominata la commissione medica, prevista dall'art. 1, secondo comma, della legge 14 marzo 1958, n. 251, in correlazione con l'art. 12 della legge 31 ottobre 1961, n. 1169, che dovrà provvedere, prima degli esami scritti, all'accertamento della idoneità fisica dei candidati al concorso per esami a 15 posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) della protezione civile e dei servizi antincendi, bandito con decreto ministeriale 25 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1971, registro n. 8 Interno, foglio n. 393;

Vista la comunicazione telegrafica in data 28 aprile 1971, con la quale il Ministero della sanità ha designato quale presidente della cennata commissione l'ispettore generale medico prof. Filippo Bellanti, in sostituzione del medico provinciale capo prof. Sergio Biancone che, per motivi di famiglia, ha rinunciato a presiedere la Commissione stessa;

Decreta:

L'ispettore generale medico prof. Filippo Bellanti è nominato presidente della commissione medica di cui alle premesse, in sostituzione del medico provinciale capo prof. Sergio Biancone.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 maggio 1971

p. *Il Ministro*: SPAZIANTE

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1971
Registro n. 14 Interno, foglio n. 397

(6569)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori del concorso a due posti di operaio specializzato di 1ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di conducente di automezzi.

Il supplemento straordinario al n. 6 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro dell'anno 1971 pubblica il decreto ministeriale 15 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1971, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 25, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso a due posti di operaio specializzato di 1ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di conducente di automezzi, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1969.

(6476)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori del concorso a due posti di operaio specializzato di 1ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di tempratore.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario al n. 6 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro dell'anno 1971 pubblica il decreto ministeriale 15 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1971, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 24, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso a due posti di operaio specializzato di 1ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di tempratore, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1969.

(6474)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dichiarazione del vincitore del concorso ad un posto di operaio specializzato di 1ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di preparatore specializzato di laboratori chimici e tecnologici.

Il supplemento straordinario al n. 6 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro dell'anno 1971 pubblica il decreto ministeriale 15 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1971, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 23, che approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso ad un posto di operaio specializzato di 1ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di preparatore specializzato di laboratori chimici e tecnologici, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1969.

(6475)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori del concorso per esami a duecentotrentatre posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che il supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 6 del mese di giugno 1971, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 28 giugno 1971 il decreto ministeriale 2 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1971, registro n. 29 Finanze, foglio n. 193, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori del concorso per esami a duecentotrentatre posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, indetto con decreto ministeriale 10 febbraio 1970 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 31 marzo 1970.

(6535)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GENOVA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Genova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2842 del 24 marzo 1969, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Genova alla data del 30 novembre 1968;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Genova, nonchè le proposte formulate dall'ordine dei medici della provincia di Genova e le segnalazioni pervenute dalle giunte comunali interessate;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso specificato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Ragusa dott. Giovanni, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Paoletti dott. Francesco, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

Berlingieri dott. Francesco, vice prefetto ispettore della prefettura di Genova;

Fieschi prof. Aminta, direttore della clinica medica dell'Università di Genova;

Defendi prof. Stefano, primario ostetrico-ginecologo degli ospedali civili di Genova;

Mangiante dott. Vittorio, medico condotto del comune di Chiavari.

Segretario:

Infante dott. Antonio, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Genova. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Genova, addì 16 aprile 1971

Il medico provinciale: PODESTÀ

(6477)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRAPANI

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Trapani

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 15 giugno 1970, n. 3947, concernente l'assegnazione delle condotte alle concorrenti risultate vincitrici del concorso pubblico, per titoli ed esame, a posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni della provincia di Trapani al 30 novembre 1968;

Visto il successivo decreto del 24 ottobre 1970, n. 7058, con il quale è stato modificato il predetto decreto n. 3947, relativamente alla assegnazione delle condotte ostetriche di Marsala, 3ª condotta urbana; Paceco, condotta frazione Dattilo; S. Vito Lo Capo, condotta unica;

Vista la decisione del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in s. g. n. 300/71, pubblicata all'udienza del 16 aprile 1971, con la quale il consiglio suddetto, accogliendo i ricorsi dell'ostetrica Mostacci Giuseppa, ha annullato i decreti sopra specificati relativamente all'assegnazione delle condotte ostetriche del comune di Marsala, in quanto alla ricorrente doveva essere conferita una delle tre condotte del comune suddetto, perchè invalida civile;

Visto il certificato, rilasciato in data 22 settembre 1969 dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Trapani, attestante che la signora Mostacci Giuseppa, nata a Marsala il 30 ottobre 1929, è iscritta dal 22 settembre 1969 al n. 389 dell'elenco degli invalidi civili aspiranti al collocamento obbligatorio;

Considerato che l'ostetrica predetta aveva, pertanto, titolo ad essere inclusa fra le vincitrici del concorso in quanto dichia-

rata idonea nell'ambito dello stesso e risultando che nessuno dei nove posti di ostetrica in organico del comune surripetuto e coperto con personale appartenente alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto l'art. 12, ultimo comma, della citata legge n. 482;

Ritenuto di dover dare esecuzione alla decisione del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in s. g. n. 300/71, provvedendo all'assegnazione delle condotte ostetriche del comune di Marsala;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica dei decreti n. 3947 del 15 giugno 1970, e n. 7058 del 24 ottobre 1970, le condotte ostetriche del comune di Marsala sono assegnate come segue:

Marsala: 1ª condotta urbana all'ostetrica La Torre Angela;

Marsala: 2ª condotta urbana all'ostetrica Giacalone Giuseppa;

Marsala: 2ª condotta urbana all'ostetrica Mostacci Giuseppa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale e della prefettura di Trapani e dei comuni interessati.

Trapani, addì 26 giugno 1971

Il medico provinciale: Di Salvo

(6550)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESCARA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Pescara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 75 in data 12 gennaio 1970, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario del comune di Popoli;

Visti i successivi decreti n. 5136 in data 26 novembre 1970 e n. 629 in data 22 gennaio 1971 riguardanti la nomina della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Esaminati i verbali compilati dalla predetta commissione riguardanti lo svolgimento del concorso di cui sopra;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni ed accertato che le stesse si sono svolte in conformità delle disposizioni contenute nel regio decreto 11 maggio 1935, n. 281, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 221;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Popoli:

Argento Aurelio punti 145,98 su 240

Pescara, addì 24 giugno 1971

Il medico provinciale: Franco

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in pari data con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Popoli;

Visto che il concorrente dott. Aurelio Argento è risultato idoneo al concorso stesso;

Visti gli articoli 34 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 24 e successivi del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Aurelio Argento, risultato idoneo al concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Popoli è nominato in via di esperimento, per un biennio, ufficiale sanitario del comune di Popoli.

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio il 1° agosto 1971 con avvertenza che, in difetto, sarà dichiarato rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di legge e inviato al comune di Popoli per l'esecuzione.

Pescara, addì 24 giugno 1971

Il medico provinciale: Franco

(6551)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 204254 del 13 febbraio 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami, per i posti di ufficiale sanitario dei comuni di Capua e Teano nonchè del consorzio di vigilanza igienica di Marcianise ed uniti;

Accertata la regolarità delle operazioni di detto concorso e la legittimità degli atti rimessi dalla commissione giudicatrice, nominata con proprio decreto n. 17119/1.18, del 6 novembre 1970;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui alla premessa:

1. Romano Pasquale . . . . . punti 165,948 su 240
2. Salvi Lucio . . . . . . » 158,305 »
3. Plaitano Silvestro . . . . . » 154,020 »
4. Piccirillo Pasquale . . . . . » 134,200 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, e per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura di Caserta e degli enti interessati.

Caserta, addì 28 giugno 1971

Il medico provinciale: Caiola

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 11097/1.18, pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso pubblico per titoli ed esami a posti di ufficiale sanitario dei comuni di Capua, Teano e corsorzio di Marcianise;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina, secondo l'ordine della graduatoria, dei candidati risultati idonei, sino alla attribuzione dei posti messi a concorso;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono nominati ufficiali sanitari del comune o consorzio a fianco di ciascuno indicato:

1) Plaitano Silvestro: consorzio di Marcianise;
2) Romano Pasquale: comune di Capua;
3) Salvi Lucio: comune di Teano.

Ciascuno dei suindicati sanitari è tenuto ad assumere servizio nel posto di cui è nominato titolare entro e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Agli effetti economici ed agli effetti del periodo di esperimento la nomina decorre dal giorno della effettiva assunzione in servizio.

I sindaci dei comuni di Capua e Teano nonchè il presidente del consorzio di vigilanza igienica di Marcianise ed uniti, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Caserta, addì 28 giugno 1971

Il medico provinciale: CAIOLA

(6549)

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1971, n. **4**.

Variazioni allo stato di previsione della spesa di bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 19 *maggio* 1971)

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1971, n. **5**.

Istituzione di nuove sezioni del comitato di controllo sugli atti degli enti locali ai fini dell'ulteriore decentramento previsto dall'articolo 3 della legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 19 *maggio* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36, sono istituite sezioni del comitato di controllo sulle province e sui comuni, con sede rispettivamente a Oristano, Lanusei e Tempio.

Art. 2.

La sezione di Oristano esercita il controllo sugli atti dei seguenti comuni: Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili S. Pietro, Baressa, Bauladu, Bidonì, Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Cabras, Gonnosnò, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Norbello, Nughedu S. Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollasta Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Riola Sardo, Ruinas, Samugheo, S. Nicolò d'Arcidano, Santa Giusta, S. Antonio Ruinas, Santulussurgiu, San Vero Milis, Sedilo, Seneghe, Senis, Siamaggiore, Siamanna-Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Solarussa, Sorradile, Tadasuni, Terralba, Tramatza, Ula Tirso, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villaurbana, Villaverde, Zeddiani, Zerfaliu.

Art. 3.

La sezione di Lanusei esercita il controllo sugli atti dei seguenti comuni: Arzana, Barisardo, Baunei, Elini, Escalaplano, Esterzili, Gairo, Girasole, Ierzu, Ilbono, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Nurri, Orroli, Osini, Perdasdefogu, Sadali, Seui, Seulo, Talana, Tertenia, Tortolì, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili, Villanovatulo.

Art. 4.

La sezione di Tempio esercita il controllo sugli atti dei seguenti comuni: Aggius, Aglientu, Alà dei Sardi, Arzachena, Badesi, Berchidda, Bortigiadas, Buddusò, Bulzi, Calangianus, Laerru, La Maddalena, Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, Oschiri, Palau, Perfugas, Santa Teresa di Gallura, Sedini, Tempio, Telti, Trinità d'Agultu e Vignola, Tula, Valledoria.

Art. 5.

Con successivo disegno di legge si provvederà a definire le strutture burocratiche delle nuove sezioni di controllo e le necessarie previsioni di spesa.

Nel frattempo il funzionamento dei nuovi uffici sarà assicurato dal personale attualmente in servizio presso l'Amministrazione regionale.

Art. 6.

Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, e valutate per l'anno finanziario 1971 in lire 28.000.000 si farà fronte mediante l'impiego di una corrispondente quota dello stanziamento del capitolo 17904 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970.

Con decreti del Presidente della Giunta, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, detta somma di lire 28.000.000 sarà destinata per lire 5.000.000 al capitolo relativo al pagamento di compensi per lavoro straordinario agli impiegati dell'Amministrazione regionale, per lire 2.500.000 al capitolo relativo al pagamento di indennità e rimborsi di spese di trasporto al personale regionale per missioni in territorio nazionale, per lire 16.000.000 al capitolo relativo al pagamento di spese per il funzionamento del servizio di vigilanza e degli organi di controllo sulle province, sui comuni e sui consorzi di comuni e province; medaglie di presenza, compensi, indennità di trasferta e rimborso di spese di viaggio ai componenti e ai segretari del comitato di controllo sulle province e sui comuni e delle relative sezioni, per lire 3.500.000 al capitolo relativo a spese per fitti e canoni di locali, per lire 1.000.000 al capitolo relativo a spese postali e telegrafiche.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 28 aprile 1971

GIAGU DE MARTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 4 marzo 1971, n. **18**.

Modifiche al regolamento per il personale della segreteria tecnica del comitato di coordinamento.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 19 *maggio* 1971)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 11 giugno 1962, n. 588, concernente: « Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'art. 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 »;

Vista la legge regionale 11 luglio 1962, n. 7, concernente « Compiti della Regione in materia di sviluppo economico e sociale della Sardegna »;

Visto il D.P.G. 23 luglio 1968, n. 48, concernente « Regolamento per il personale della segreteria tecnica del comitato di coordinamento;

Ritenuto di dover apportare al citato regolamento opportune modifiche intese ad adeguare la portata di alcune sue norme alle disposizioni emanate con la L.R. 30 luglio 1970, n. 6 per il personale regionale;

Su conforme deliberazione assunta dalla Giunta regionale in seduta del 12 febbraio **1971**;

Decreta:

Sono approvate le seguenti modifiche al Regolamento per il personale della segreteria tecnica del comitato di coordinamento:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 7 del D.P.G. 23 luglio 1968, n. 48, è sostituito dal seguente:

« La retribuzione viene corrisposta in dodici mensilità posticipate, al netto delle ritenute di legge. Al personale competono una tredicesima ed una quattordicesima mensilità da erogarsi rispettivamente alle date del 16 dicembre e del 16 giugno di ogni anno ».

Art. 2.

L'art. 11 del D.P.G. 23 luglio 1968, n. 48, è sostituito dal seguente:

« L'indennità di trasferta spettante al personale della segreteria tecnica del comitato di coordinamento è stabilita nella misura di L. 10.000 e L. 8.000 giornaliere, rispettivamente per i funzionari e per il personale di concetto, secondo le modalità vigenti per il personale dell'Amministrazione regionale.

La misura dell'indennità di trasferta è aumentata del 25 per cento quando la missione è compiuta in località fuori del territorio della Sardegna e del 50 per cento quando è compiuta all'estero. L'indennità dovuta al personale comandato in missione per l'uso di un proprio mezzo di trasporto è stabilita in L. 40 a chilometro.

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 18 del D.P.G. 20 aprile 1968, n. 16 è costituito dal seguente:

« Il personale della segreteria tecnica del comitato di coordinamento ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di 30 giornate lavorative, di cui almeno 20 da usufruire continuativamente, compatibilmente con le esigenze del servizio ».

Art. 4.

La disposizione contenuta nell'art. 1 del presente decreto ha efficacia dal 1° gennaio 1970.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 hanno efficacia dal 1° agosto 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Cagliari, addì 4 marzo 1971

GIAGU DE MARTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 4 marzo 1971, n. **16**.

Modifiche al regolamento per il personale dell'ufficio regionale per l'assistenza tecnica in agricoltura.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 19 *maggio* 1971)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge 11 giugno 1962, n. 588, concernente: « Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'art. 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 »;

Vista la legge regionale 11 luglio 1962, n. 7, concernente « Compiti della Regione in materia di sviluppo economico e sociale della Sardegna »;

Visto il D.P.G. 23 luglio 1968, n. 47, concernente « Regolamento per il personale dell'Ufficio regionale per l'assistenza tecnica in agricoltura »;

Ritenuto di dover apportare al citato regolamento opportune modifiche intese ad adeguare la portata di alcune sue norme alle disposizioni emanate con la L.R. 30 luglio 1970, n. 6 per il personale regionale;

Su conforme deliberazione assunta dalla Giunta regionale in seduta del 12 febbraio 1971;

Decreta:

Sono approvate le seguenti modifiche al Regolamento per il personale dell'Ufficio regionale per l'assistenza tecnica in agricoltura:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 8 del D.P.G. 23 luglio 1968, n. 47, è sostituito dal seguente:

« La retribuzione viene corrisposta in dodici mensilità posticipate, al netto delle ritenute di legge. Al personale competono una tredicesima ed una quattordicesima mensilità da erogarsi rispettivamente alle date del 16 dicembre e del 16 giugno di ogni anno ».

Art. 2.

L'art. 12 del D.P.G. 23 luglio 1968, n. 47, è sostituito dal seguente: « L'indennità di trasferta spettante al personale dell'Ufficio è stabilita nella misura di L. 10.000 giornaliere, secondo le modalità vigenti per il personale dell'Amministrazione regionale.

La misura dell'indennità di trasferta è aumentata del 25 per cento quando la missione è compiuta in località fuori del territorio della Sardegna e del 50 per cento quando è compiuta all'estero. L'indennità dovuta al personale comandato in missione per l'uso di proprio mezzo di trasporto è stabilita in L. 40 a chilometro ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 14 del D.P.G. 23 luglio 1968, n. 47, è sostituito dal seguente:

« Il personale dell'Ufficio ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di 30 giornate lavorative, di cui almeno 20 da usufruire continuativamente, compatibilmente con le esigenze del servizio.

Art. 4.

La disposizione contenuta nell'art. 1 del presente decreto ha efficacia dal 1° gennaio 1970.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 hanno efficacia dal 1° agosto 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Cagliari, addì 4 marzo 1971

GIAGU DE MARTINI

(5441)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.